CONTRATTO, SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA, PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DESTINATI A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DI ETÀ NON INFERIORE A 14 ANNI AI SENSI DELL’ART.19, COMMA 3 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N.142 E SS.MM.II. DURATA STIMATA: ,

VISTO l’art.19, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, ai sensi del quale, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata, ai sensi del commi 2 e 3 del predetto articolo, dai Comuni ai sensi del comma 3 del medesimo art.19, i Prefetti dispongono l’attivazione di strutture temporanee – con capienza massima di 50 unità per ogni struttura - dedicate esclusivamente ai predetti minori di età non inferiore ai 14 anni, limitatamente al tempo necessario al trasferimento degli stessi nell’ambito dei progetti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art.19;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno di concerto col Ministro dell’Economie e delle Finanze in data 1° settembre 2016, nel quale, all’art. 4, vengono elencati i servizi da garantire ai minori stranieri non accompagnati nelle strutture ricettive temporanee previste nel soprarichiamato art.19, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142;

VISTO l’art. 1-ter della legge 7 agosto 2016, n. 160 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio”) che ha introdotto all’art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 il comma 3-bis, in virtù del quale i Prefetti, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA) e qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni ai sensi del comma 3 del citato articolo 19, possono attivare per tale finalità e per il tempo strettamente necessario strutture ricettive temporanee, esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati con una capienza massima di 50 posti;

RICHIAMATO art. 19, comma 3-bis, prevede anche che “… *Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l’ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento*”;

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, n. 12362 del 2.08.2016, n. 135292 del 23.08.2016, n. 14139 del 15.09.2016, n.21381 del 12/10/2020, n. 16153 del 19/05/2022, n. 42833 del 14/11/2022, e n. 5903 del 13/6/2023, con le quali sono state emanate specifiche disposizioni in ordine alle modalità di attivazione delle suddette strutture ricettive;

CONSIDERATO che l’attivazione delle cennate strutture temporanee è disposta del Prefetto, ai sensi dell’art.11 del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, fatto salvo il ricorso, nei casi di estrema urgenza, alle procedure di affidamento diretto;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 18 ottobre 2017, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2017, emanato in attuazione di quanto previsto dall’art.13 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di certificazione della spesa per la gestione dell’accoglienza;

VISTO il decreto legislativo 36/2023;

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione n. 21381 in data 12 ottobre 2020 e n. 36396 del’1 giugno 2021, con le quali è stato espressamente richiesto ai Prefetti di provvedere all’immediata attivazione di strutture temporanee per MSNA ai sensi dell’art.19, comma 3 bis., del decreto legislativo n. 142/2015 e secondo le disposizioni di cui al D.M. 1° settembre 2016, al fine di incrementare ulteriormente, nella misura di almeno 50 posti per provincia, la capacità di posti di accoglienza dei MSNA, nelle more dell’ampliamento della rete S.A.I.;

VISTA, per ultima, la circolare n. 16153 del 19 maggio 2022, con cui il Ministero dell’Interno ha rappresentato la necessità dell’adozione di ogni iniziativa per l’urgente attivazione di strutture ricettive temporanee per MSNA (cd. CAS minori), innalzando la relativa base d’asta nel limite massimo di € 60,00 procapite - prodie, IVA inclusa, così composta:

- € 0,013, esente IVA, quota procapite-prodie relativa alla scheda telefonica del valore di € 5,00, esente IVA, da consegnare una sola volta a ciascun minore;

- € 2, 50, esente IVA procapite prodie, relativa al pocket money;

- € 54,75, oltre IVA se dovuta 5% - pari ad € 2,737 – ( per un totale procapite-prodie pari ad € 57,487 IVA inclusa) per i restanti servizi di accoglienza (personale, pulizie, pasti, vestiario, ecc.), per un totale complessivo, procapite-prodie, di € 57,263 IVA esclusa;

VISTA la determina a contrarre n. 46084 del 20 giugno 2024, mediante la quale questa Prefettura ha indetto una procedura di gara telematica ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 dell’allegato II.1 del D. Lgs. 36/2023, finalizzata alla selezione di più operatori economici con cui concludere un accordo quadro, ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati – MSNA -, di eta’ non inferiore a 14 anni, presso strutture ricettive temporanee ubicate nel territorio della provincia di Foggia, per complessivi n. 50 posti e per un periodo di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, oltre eventuale proroga tecnica, ex art. 120, c. 11 del D. Lgs. 36/2023, al momento non stimabile;

CONSIDERATO che in conformità alla citata determina a contrarre è stata implementata in modalità ASP- Consip in data 25 giugno 2024, la gara n. 4455762;

VISTO il decreto prefettizio n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in argomento in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), che:

* ha offerto il prezzo procapite/prodie, pari ad € xxxxxxxxxxxxx, …. IVA, che deriva dal ribasso del ….% offerto sulla base d’asta, per l’affidamento dei servizi relativi all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati in questa Provincia, a cui si aggiungono:
  + € 0,013, esente IVA, quota procapite prodie relativa alla scheda telefonica del valore di € 5,00, esente IVA, da consegnare una sola volta a ciascun minore;
  + € 2,50, esente IVA, pro-capite pro-die per il pocket money, comprensivo di pocket money, scheda telefonica e kit di primo ingresso;
* ha dichiarato di espletare il servizio di accoglienza in argomento presso la struttura denominata …………...;

RILEVATO che dalla prescritta verifica dei requisiti di ordine generale e speciale – espletata anche tramite il sistema FVOE di ANAC, non sono emersi motivi ostativi, ai sensi dell’art. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023, ai fini della stipulazione del presente contratto;

VISTA l’informazione, rilasciata in data xxxxxxxxxxxxxxxx, dalla Banca Dati Unica della Documentazione Antimafia, attestante la non sussistenza, nei confronti di xxxxxxxx le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, c. 4 e art. 91, c. 6 del medesimo decreto;

VISTA la nota n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con la quale questa Prefettura ha comunicato al Ministero dell’Interno l’intervenuta aggiudicazione dell’appalto in argomento in favore di xxxxxxxxxxxxxxxx, nonché l’intendimento di procedere alla stipulazione del presente contratto, salvo contrario avviso, a tutt’oggi non pervenuto;

RITENUTO che, in conformità all’art. 22 del Disciplinare di gara, atteso che l’offerta della citata Società esaurisce il numero totale dei posti messi a bando, si possa procedere direttamente con la stipula del contratto d’appalto;

VISTA la polizza fideiussoria definitiva n. ………, rilasciata in data ………. da …… in favore di questa Prefettura (v. art. 24);

VISTO il DURC on line, valido sino al xxxxxxxxxxxxxxx, attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale di xxxxxxxxxxxxxx;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 17, comma 8, d.lgs. 36/2023 *“fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9”*.

CONSIDERATO che in xxxxxxxxxxxxxxxxx l’aggiudicataria, in conformità alla dichiarazione resa in sede di gara, concernente l’intendimento di ricorrere al subappalto, di cui all’art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, ha depositato il contratto di subappalto per la fornitura dei pasti stipulato con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcon sede legale in VERNOLE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti ex art. 94, 95 e 98 del D. lgs. 36/2023;

VISTO il modello F23, in data ………….. per un importo pari ad € ……. con cui xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo;

VISTA la nota pervenuta in data 27/11/2023, prot. ingresso n. 81280, con cui il Ministero dell’Interno, in occasione di una analoga procedura di affidamento, ha, tra l’altro, evidenziato la necessità che:

* l’Ente gestore, in caso di raggiungimento della maggiore età da parte del MSNA, provveda tempestivamente alla richiesta di inserimento del medesimo nel circuito S.A.I.;
* nell’ipotesi di permanenza, oltre il raggiungimento della maggiore età, sulla base del prosieguo amministrativo disposto dall’Autorità Giudiziaria minorile, gli oneri finanziari dei connessi servizi di accoglienza rimarranno, come per legge, a carico dell’Amministrazione comunale territorialmente competente;

TENUTO CONTO

che ricorrono le condizioni per la stipula del contratto e che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento in essere;

LE PARTI

Prefettura di Foggia, con sede in Corso Garibaldi, 56 – 71121 Foggia, CF 80001900713, qui rappresentata dalla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, d’ora in poi Gestore;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**:**

**Art. 1**

**Premesse, soggetti ed oggetto dell'appalto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, che viene sottoscritto tra la Prefettura di Foggia (d’ora in poi anche Amministrazione o committente), con sede in corso Garibaldi, 56, CF: 80001900713, rappresentata legalmente dalla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e la società xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rappresentata legalmente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante legale.

2. Il presente contratto ha per oggetto la temporanea fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza ed assistenza, in linea con la legislazione comunitaria e nazionale, in favore di n. 50 minori stranieri non accompagnati, di età non inferiore a 14 anni (d’ora in poi anche MSNA), che verranno erogati presso la struttura ricettiva temporanea messa a disposizione, in via esclusiva, dall’Ente Gestore denominata ……………, ubicata in …………..– ……………...

3. Per minore straniero non accompagnato, di età non inferiore a 14 anni, si intende, “… *il minore non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano*”.

4. I servizi di cui al presente contratto dovranno essere erogati dall’Ente Gestore presso la struttura denominata xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ubicata in xxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx, messa a disposizione dallo stesso Ente Gestore per accogliere n. xxxxxx minori stranieri non accompagnati - MSNA, di età non inferiore a 14 anni.

5. Tale struttura, di carattere temporaneo, dovrà essere destinata in via esclusiva all’ospitalità dei MSNA per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento in progetti della rete SAI (Servizi di Assistenza ed Integrazione) e in centri di accoglienza messi a disposizione dai Comuni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 142/2015, in conformità a quanto previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo.

6. La struttura messa a disposizione per l’accoglienza dovrà essere rigorosamente conforme ai requisiti ed alle caratteristiche previsti dall’art. 9 del capitolato, ed assicurare la permanenza continuativa del minore non accompagnato, di età non inferiore a 14 anni, nell’arco delle 24 ore. Il centro, inoltre, dovrà soddisfare le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all’art. 10, c. 1, del D. Lgs. n. 142/2015.

7. L’Ente gestore dovrà erogare i servizi di cui al presente contratto in piena e rigorosa conformità a quanto dallo stesso previsto e disposto, nonché dalla seguente, ulteriore documentazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

* dall’all. 2, denominato “Capitolato d’appalto”, d’ora in poi Capitolato;
* dall’all. 3, denominato “Tabella Dotazione Minima del Personale e relativo tempo minimo di impiego”;
* dall’all. 4, denominato Tabella frequenza pulizie;
* dall’all. 5, denominato - Specifiche tecniche;
* dalle previsioni del Decreto Ministeriale 1/09/2016, pubblicato sulla G.U. n. 210 dell’8/09/2016 concernente “*Istituzione di centri governativi di prima accoglienza destinati ai minori stranieri non accompagnati*”;
* dalla “Relazione tecnica”;
* dall’ “Offerta tecnica” ……;
* dall’ “Offerta economica” e dal Patto d’Integrità prodotti dall’Ente Gestore in sede di gara;

8. I servizi di cui al presente contratto, inoltre, dovranno essere prestati avvalendosi dell’equipe multidisciplinare, comprendente anche il direttore del Centro, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Capitolato, messa a disposizione dall’Ente Gestore stesso in sede di gara, costituita da figure professionali che non sono inferiori a quelle indicate nel documento denominato “Dotazione minima del personale e tempo minimo di impiego”, anch’esso allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

9. I servizi oggetto del presente contratto, inoltre, dovranno essere erogati dall’Ente Gestore presso la richiamata struttura ricettiva anche con l’osservanza di tutti i patti, oneri, disposizioni e condizioni previsti dalla seguente ulteriore documentazione, cui si fa rinvio, ancorchè non materialmente allegata al presente contratto:

- legge ed al regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

- disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare a quelle di cui al D. Lgs. 36/2023;

- disposizioni di cui al Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- D. Lgs. n. 81/2009, in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

10. I servizi devono essere resi dall'Affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Foggia, che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere, garantendo, quindi, la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

11. L'organizzazione dei servizi in argomento è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere e della presenza di situazioni di vulnerabilità. L’ente gestore, inoltre, dovrà predisporre misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei MSNA presenti nelle strutture.

**Articolo 2**

**Erogazione di servizi e fornitura di beni. Obblighi di comunicazione**

L'ente gestore assicura, in relazione ai posti messi a disposizione per l’accoglienza, pari a n. ….., i servizi, già sintetizzati all’art. 1, riportati analiticamente nelle lettere A (Servizi di gestione amministrativa), B (Servizi di assistenza generica alla persona), C (Servizio di Assistenza Sanitaria e Spese Mediche) e D (Fornitura, trasporto e consegna beni) del capitolato, oltre che nell’art. 3 (Preparazione e fornitura pasti), nell’art. 4 ( Servizio di pulizia ed igiene ambientale), nonché nella “Relazione tecnica” e nell’ “Offerta tecnica”, comprensive dell’equipe multidisciplinare e delle proposte migliorative……………., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nello svolgimento di detti servizi, l’Ente Gestore si impegna a rispettare il piano di organizzazione del personale, che verrà presentato a questa Prefettura prima dell’avvio dell’appalto, previsto per il ……………..

L’Ente Gestore assume l’inderogabile obbligo di dare tempestiva notizia dell’accoglienza del minore al Comune di ……………………., al momento del suo ingresso in struttura, per il necessario coordinamento con i servizi del territorio.

L’Ente Gestore assume l’inderogabile obbligo di procedere tempestivamente, al momento del raggiungimento della maggiore età da parte del MSNA, alla richiesta di inserimento del medesimo nel circuito SAI.

Nell’ipotesi di permanenza, oltre il raggiungimento della maggiore età, sulla base del prosieguo amministrativo disposto dall’Autorità Giudiziaria minorile, gli oneri finanziari dei connessi servizi di accoglienza rimarranno, come per legge, a carico dell’Amministrazione comunale territorialmente competente.

**Articolo 3**

**Preparazione e fornitura di pasti**

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche – All. 5. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (C.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente all'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

2. Nelle strutture in cui sono installate cucine conformi ai requisiti fissati dalla normativa in materia, il servizio è assicurato, nel rispetto delle condizioni igieniche, attraverso la preparazione dei pasti da parte di figure professionali a ciò preposte e la somministrazione in loco. Nei casi in cui le strutture non siano dotate dei requisiti sopra menzionati, i pasti saranno fomiti da terzi; è in ogni caso nella facoltà dell'ente gestore avvalersi della fornitura esterna dei pasti anche nel caso in cui le strutture siano dotate di cucine adatte alla preparazione dei pasti in loco. In tali casi, ai fini del corretto svolgimento del servizio, il direttore responsabile della struttura, di cui all'articolo 6, consegna quotidianamente al soggetto incaricato del servizio di fornitura dei pasti, che ne rilascia ricevuta, la richiesta di pasti per il giorno successivo, in relazione alle presenze preventivate, comprese le eventuali assenze dai pasti.

3. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

4. La Prefettura può richiedere variazioni al menù nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti della struttura o a seguito di forme di consultazione.

5. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore. La distribuzione dei pasti è effettuata dal personale dell'Ente gestore nei locali adibiti ad uso mensa, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio secondo turni. E' impedito il consumo dei pasti negli alloggi, salvo casi particolari autorizzati dal personale delle strutture. L'aggiudicatario provvede a svolgere le seguenti attività:

a. in caso di gestione interna del servizio relativo all'erogazione dei pasti:

- acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, loro stoccaggio con assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;

- preparazione dei pasti presso le cucine della struttura (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno della struttura conformi alla vigente normativa di settore) a mezzo di personale dotato di tutti i prescritti requisiti;

b. in caso di fornitura di pasti da un soggetto terzo esterno:

- controllo dei pasti forniti. In tal caso i pasti dovranno essere confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza. Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature, che rispettino rigorosamente le normative di settore.

In ogni caso deve essere assicurato:

-riassetto dei locali coinvolti nelle attività di preparazione/distribuzione/consumo dei pasti, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione/distribuzione/consumo dei pasti e la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.);

- fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere e piatti e set di posate in materiale biodegradabile e compostabile;

- richiesta e gestione di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti / il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (C.d. pacchetto igiene).

**Articolo 4**

**Servizio di pulizia e igiene ambientale**

1. Il servizio comprende:

a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;

b) pulizia e disinfezione degli uffici;

c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;

d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;

e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;

f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;

g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;

h) cura delle aree verdi.

2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata “Tabella frequenza pulizia” – All. 4 e nell’All. 5- Specifiche tecniche.

3. I servizi sono espletati a cura dell'ente gestore.

**Articolo 5**

**Periodi di assenza e schede di presenza**

Il Gestore s’impegna a comunicare immediatamente l’avvenuto allontanamento del minore ospitato al Comune ove ha sede la struttura di accoglienza, alla Questura ed alla Prefettura e a garantire, comunque, l’eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi all’allontanamento, nell’ipotesi di rientro dello stesso nella struttura. Nell’ipotesi di assenza del minore dalla struttura - autorizzata o meno - non sarà riconosciuto l’importo pro-capite/prodie stabilito nel presente contratto (v. art. 14) per il periodo di assenza.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, senza alcun preavviso, di poter trasferire i minori ospitati presso altre strutture per motivi di ordine pubblico o per ragioni di opportunità o a seguito di apposita comunicazione del Ministero dell’Interno.

L'Ente Gestore ha l'obbligo di comunicare giornalmente alla Prefettura – Area IV – Immigrazione ed asilo ([immigrazione.preffg@pec.interno.it](mailto:immigrazione.preffg@pec.interno.it)), e senza alcuna eccezione, l'elenco delle presenze.

**Articolo 6**

**Personale**

Il gestore si impegna a rispettare nello svolgimento dei servizi in appalto, **il piano di organizzazione del personale**, con articolazione degli orari,che verrà dallo stesso comunicato prima dell’avvio dei servizi, previsto per il xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti, avvalendosi dell’equipe multidisciplinare di cui all’offerta tecnica, fermo restando la “Dotazione minima del personale e relativo tempo minimo di impiego” e le proposte migliorative ricomprese nell’offerta tecnica ………………………………………………

1. Nell'ambito dell'appalto dovrà operare una équipe multidisciplinare costituita da esperti del settore, i cui profili sono indicati nell'All. 3. “Tabella Dotazione Minima del Personale e relativo tempo minimo di impiego”, in modo da assicurare servizi omogenei e continuativi.

2. L’Ente gestore deve garantire adeguate modalità organizzative e l’idonea gestione del gruppo multidisciplinare, attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento professionale e formazione, momenti di verifica e valutazioni del lavoro.

3. Il Direttore ed il personale del centro devono essere dotati di idonea competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere.

4. Tutte le figure professionali impiegate nell'appalto sono soggette all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i MSNA, anche dopo che gli stessi hanno cessato gli incarichi.

5. L’ente gestore assicurerà la formazione degli operatori coinvolti per garantire un aggiornamento costante e continuativo dell'équipe multidisciplinare.

6. L'aggiudicatario deve garantire la massima collaborazione alle attività di formazione/ informazione che saranno eventualmente proposte dalla Prefettura e/o dalle altre Autorità competenti.

7. Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, l'equipe multidisciplinare tiene conto dell'età, del grado di autonomia e della maturità dei minori stranieri non accompagnati accolti.

8. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

10. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'All. 3.

11. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

12. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella “Tabella Dotazione Minima del Personale e relativo tempo minimo di impiego Dotazione del personale” – All. 3.

13. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere.

La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all’aggiudicatario di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

14. L’aggiudicatario riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

**Articolo 7**

**Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria - CCNL Terziario e Servizi dichiarato dall’aggiudicatario in sede di gara, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 36/2023.

Il gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

E' a carico del gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, ottempera agli obblighi ed assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dal gestore e l'Amministrazione dell'Interno.

**Articolo 8**

**Direttore del centro - Regolamento**

L'ente gestore ha nominato Direttore del centro il ………………….., nato il ……………… a ………………, unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del capitolato d’appalto.

Il Direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

Il Direttore del Centro predispone e regola i servizi erogati ed è responsabile solidalmente all’ente gestore, della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati.

Al direttore del Centro sono attribuiti i compiti di seguito indicati (v. anche art. 6 del Capitolato):

* + all'elaborazione e all'adozione del regolamento interno della struttura, di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno del 1° settembre 2016, e ai suoi aggiornamenti secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
  + alla vigilanza sull'osservanza del suddetto regolamento da parte degli operatori e degli ospiti della struttura;
  + a sovraintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente schema di capitolato all'interno delle strutture;
  + a segnalare tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
  + alla designazione dei referenti delle singole strutture in cui si svolgono le attività previste dall'appalto che possono, eventualmente, coadiuvarlo nelle attività di sua competenza;
  + alla supervisione e coordinamento delle attività;
  + al raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove è ubicata la struttura e con tutte le altre Autorità competenti;
  + ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
  + a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
  + ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
  + al raccordo con le Autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti dal Ministero dell’Interno;
  + alla comunicazione mensile alla Prefettura in ordine alle attività svolte e informazione tempestiva, alla medesima, su eventuali criticità emergenti.

**Articolo 9**

**Centro di accoglienza, responsabilità e Regolamento**

L’ente gestore ha messo a disposizione esclusivamente per l’accoglienza di n. ………. minori stranieri non accompagnati, di età non inferiore a 14 anni, la struttura ricettiva temporanea denominata xxxxxxxxxxxx, ubicata in xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

La Prefettura potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione della struttura in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione dì idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

Il gestore si impegna a garantire l’idoneità per l’uso della struttura che costituisce il centro, assicurandone l’agibilità, la sicurezza strutturale e l’idoneità sotto il profilo delle norme urbanistiche, edilizie, antincendio, la sicurezza degli impianti esistenti ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei requisiti igienici minimi previsti dai regolamenti locali di igiene (DM 5/07/1975). La struttura dovrà, altresì, rispettare, i parametri previsti dall’art. 9 del Capitolato .

Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall’uso o da atti vandalici da parte degli ospiti saranno a totale ed esclusivo carico dell’Ente Gestore, con esclusione di qualsivoglia responsabilità civile o penale in capo alla Prefettura di Foggia ed al Ministero dell’Interno, anche nei confronti di terzi.

L’Amministrazione potrà eseguire, in qualsiasi momento, i dovuti controlli, al fine di verificare l’adeguatezza della struttura, la corretta gestione delle attività e la regolarità dei servizi erogati.

Dovrà essere assicurata, inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura in argomento, degli arredi e degli accessori, nonché i servizi di pulizia e igiene ambientale, ossia, tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste, in particolare:

1. Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi.
2. Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici,
3. Raccolta e smaltimento rifiuti, secondo le modalità, anche differenziate di raccolta, previste dal comune di San Giovanni Rotondo;
4. Pulizia e cura delle aree esterne.

Gli oneri ordinari [quali le utenze domestiche (luce, acqua, gas, gasolio, ecc.), tributi locali (TARI), oneri manutentivi vari, ecc.] per la gestione della struttura di accoglienza messa a disposizione dell’Amministrazione, sono interamente ed esclusivamente a carico dell’Ente Gestore.

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare, in corso di esecuzione,   
la permanenza dell'idoneità della struttura messa a disposizione dell’Ente Gestore per l’accoglienza.

Tale idoneità deve essere intesa in senso generale e riguarda tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, logistici, di sicurezza ed ambientali.

La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura.  
Nell'eventualità che l'immobile messo a disposizione dal Gestore sia successivamente dichiarato inidoneo per motivi logistici, di sicurezza e ambientali è facoltà del Gestore proporre l'utilizzo di ulteriore struttura, la quale sarà comunque oggetto di separata valutazione sull'idoneità da parte della Prefettura.

**Responsabilità**

L’Ente Gestore resta unico responsabile, anche verso terzi, dei danni alla struttura messa a disposizione per l’accoglienza, alle persone e alle cose imputabili al proprio personale, rimanendo la Prefettura di Foggia ed il Ministero dell’Interno sollevati da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, dagli atti dolosi e/o colposi di questi*.*

La Prefettura di Foggia ed il Ministero dell’Interno sono esonerati, altresì, da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni alla struttura, alle persone ed alle cose, anche di terzi, che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni in favore dei MSNA.

La Prefettura di Foggia ed il Ministero dell’Interno sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra il Gestore e i terzi.

Il Gestore si obbliga inoltre a sollevare e tenere indenne la Prefettura di Foggia ed il Ministero dell’Interno da ogni richiesta che potesse essere rivolta dai terzi succitati.

L’inosservanza delle precedenti clausole costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

**Regolamento**

Il centro dovrà dotarsi di un regolamento, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1/09/2016, mediante il quale, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissare le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato, di età non inferiore a 14 anni. Il regolamento dovrà essere tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto. In particolare, devono essere disciplinate:

a) le uscite giornaliere;

b) le modalità di compilazione della scheda individuale;

c) la programmazione delle attività destinate agli ospiti;

d) le modalità dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana;

e) la turnazione di ciascuna figura professionale, nonché gli adempimenti necessari a garantire la continuità e la regolarità dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori;

f) l'erogazione dei pasti.

# Articolo 10

**Medico responsabile sanitario del centro**

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute — Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui all’articolo 2, lettera C) del Capitolato..

**Articolo 11**

**Durata dell'appalto e opzione di rinnovo**

La durata del presente contratto, che decorrerà dal xxxxxxxxxxxxx, è di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, con scadenza al xxxxxxxxxxxxxxxx.

La durata del contratto di appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni.

**Articolo 12**

**Eventuali modifica del contratto e obbligo del quinto**

Nei casi di estrema urgenza, è consentito, ai sensi dell’art. 19 comma 3 bis del D.lgs 142/2015, l’ampliamento delle strutture ricettive nella misura massima del 50% dei posti messi a disposizione, comprendente anche il quinto d’obbligo ex art. 120, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023. L’Ente gestore al fine di garantire le stesse caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi e delle forniture oggetto del presente appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nella “tabella dotazione minima del personale e relativo tempo minimo d’impiego”- All. 3. In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all’esito dell’aumento o dalla diminuzione, l’aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel contratto**, all’esito del ribasso offerto.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

………………………………..

**Articolo 13**

**Responsabilità e copertura assicurativa**

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone, alla struttura di accoglienza ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L’ente gestore ha prodotto, a copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti, che potrebbero verificarsi nei confronti degli ospiti, l’appendice alla polizza assicurativa RC generale n. xxxxxxxxxxxxxxxxxx accesa con la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , valida sino al ………………, con massimale non inferiore al xxxxxxxxxxxxxxx del’importo stimato del contratto, che copre anche i rischi derivanti da infortuni relativi ai lavoratori, quelli professionali e di responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose anche di terzi, derivanti dall’attività di accoglienza.

**Articolo 14**

**Determinazione dell'importo del contratto**

La Prefettura corrisponderà all’Ente Gestore l'importo di € xxxxxxxxxxxxx, con IVA …………… , ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 21 del DPR n. 633/1972, pro-capite/pro-die, per ciascun ospite effettivamente accolto.

A detto importo si aggiungono:

* € 0,013, esente IVA, quota procapite prodie relativa alla scheda telefonica del valore di € 5,00, esente IVA, da consegnare, nel caso in cui il migrante non sia transitato in altro centro, una sola volta a ciascun minore;
* €2,50 euro pro-capite pro-die per il pocket money.

1. L' Amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario l’importo pro-capite e pro-die calcolato sulla base delle effettive presenze registrate nel periodo di esecuzione del servizio e corrisponderà i rimborsi della scheda telefonica e del poket money nei limiti delle effettive erogazioni (in conformità anche alle specifiche tecniche - All. 5).

Tenuto conto di quanto sopra specificato, e della presenza teorica di 50 ospiti per 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, il valore stimato del presente contratto è ad euro xxxxxxxxxxxxx, così determinato:

1. € xxxxxxxx procapite/prodie x 50 ospiti x gg= € xxxxxxx
2. € 2,50 pocket money x 50 ospiti x gg= € xxxxxx
3. € 5,00 scheda telefonica x 50 ospiti = € xxxx

L'aggiudicatario prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Resta fermo l’obbligo dell’ente Gestore di comunicare alla Prefettura – Area IV – Immigrazione ed asilo ([immigrazione.preffg@pec.interno.it](mailto:immigrazione.preffg@pec.interno.it)), e senza alcuna eccezione, l'elenco delle presenze.

I pagamenti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art.18 saranno disposti della Prefettura, previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno e su presentazione di regolare fattura che dovrà essere redatta secondo le norme in vigore e munita del codice CIG xxxxxxxxxxxxxxxe gli estremi del conto corrente dedicato ex L. 136/2010.

L’attività di liquidazione e di pagamento delle spese sarà in ogni caso preceduta dalla prescritta istruttoria, finalizzata all’accertamento in capo al Gestore, della correttezza contributiva nei confronti degli istituti previdenziali nel caso di utilizzo di personale dipendente (Durc), all’eventuale verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, nonché al riscontro delle dichiarazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio nei termini e nelle modalità previste.

Fatto salvo quanto previsto nei successivi periodi, la Prefettura corrisponderà compensi all’appaltatore se verranno inviati minori stranieri presso le strutture di accoglienza messe a disposizione dai medesimi operatori ed in base al numero realmente ospitato.

Ogni onere e spesa connessi alla gestione ed al funzionamento della struttura per utenze e attività manutentive di qualsiasi natura resteranno a carico dell’ente gestore.

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all’interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all’appaltatore.

Qualora si verifichino le condizioni di cui al periodo precedente, la Prefettura può non esercitare la facoltà di sospensione di cui sopra, ove la prosecuzione delle attività della medesima struttura risulti maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse.

La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all’aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell’esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L’aggiudicatario provvede alla ripresa dell’esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 23.

Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 28.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Nell’ipotesi di mancato esercizio della facoltà di sospensione del contratto, nel caso in cui la prosecuzione delle attività delle strutture risulti maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse spetta all’Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi, debitamente comprovati, relativi alla locazione, alla quota fissa delle utenze a carico dell’Ente Gestore, al personale ritenuto necessario ai fini di un’adeguata gestione del centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50% dell’importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati al primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di danneggiamenti o eventi direttamente o indirettamente derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo all’Ente gestore.

**Art. 15**

**Clausola di revisione dei prezzi**

Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni*:*

1. fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall’Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all’art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
2. la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell’importo complessivo del medesimo contratto;
3. la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell’80% della variazione dei costi;
4. la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell’aggiudicatario-Ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L’Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l’aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell’appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l’approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
5. sulla richiesta avanzata dall’Ente gestore la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
6. in caso di accoglimento della richiesta dell’Ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
7. con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all’Allegato B,la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l’esecuzione dell’appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d),e), f), che precedono.

**Articolo 16**

**Fatturazione, rendicontazione e pagamenti**

Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate da xxxxxxxxxxxxxxx , ente gestore.

Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo di gara (CIG: xxxxx) e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014.

L'ente gestore trasmette alla Prefettura, Area IV – Immigrazione ed asilo ([immigrazione.preffg@pec.interno.it](mailto:immigrazione.preffg@pec.interno.it)), con cadenza mensile, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento.

In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

a) l'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

* il registro delle presenze degli ospiti, mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
* il rendiconto dei beni forniti e del Kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
* la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
* la copia del registro del pocket money timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;

b) Il gestore trasmette inoltre:

* il rendiconto dei costi sostenuti;
* la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
* i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
* l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio, che potranno essere sottoposti ad attività informativa antimafia;
* le fatture relative agli oneri sostenuti per i contratti con fornitori.

Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, del certificato di pagamento da parte del RUP, tenuto conto delle verifiche di conformità in ordine alla regolare esecuzione del contratto effettuate dal Direttore dell’Esecuzione, fatta salva comunque la sospensione del termine di pagamento anzidetto, in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione di cui al presente articolo.

Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.

In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, il gestore non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

**Articolo 17**

**Il Direttore dell’Esecuzione**

Con la determina a contrarre n. 46084 del 20 giugno 2024 è stato nominato Direttore dell’Esecuzione, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 7/3/2018, il Dirigente pro-tempore dell’Area IV – Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d’Asilo, che si avvarrà della Commissione di vigilanza e dei nuclei ispettivi appositamente costituiti dalla Prefettura. Il Direttore dell'Esecuzione è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del progetto (RUP), impartisce all’ente gestore le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione:

1. dà avvio all'esecuzione della prestazione, sulla base delle disposizioni del responsabile unico del procedimento;
2. nei casi previsti dall'articolo 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
3. verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici eventualmente autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
4. fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120, comma 11, del D. L.gs 36/2023;
5. propone le modifiche nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione al RUP, che provvederà alla relativa autorizzazione
6. ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 121, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, dandone comunicazione al RUP;
7. procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
8. adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
9. provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta che la prestazione sia effettuata, in termini di quantità, qualità e tempistica, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (verifica di conformità della regolare esecuzione del contratto);
10. segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni, irregolarità o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione, da parte del RUP, delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
11. elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 ed al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, nonché le linee guida approvate dall'ANAC.

**Articolo 18**

**Penali ed esecuzione in danno**

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma l, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L' Amministrazione applica la penale di cui al comma I se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l’assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all’esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell’aggiudicatario.

Nell’ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

**Articolo 19**

**Risoluzione del contratto**

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 121 del d. lgs. 36/2023 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
   1. la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
   2. la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 6, del presente capitolato;
   3. l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli MSNA;
   4. l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 18;;
   5. l'applicazione di penali di cui all'articolo 22 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
   6. l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21 del presente capitolato;
   7. il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
   8. l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
   9. la mancata sostituzione degli immobili nel caso di accertate, gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture occupate dai MSNA;
   10. la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 94, 95 e 100 del d. lgs. 36/2023, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto;
   11. la non veridicità di quanto autocertificato in sede di gara, anche qualora venisse riscontrato dopo l’aggiudicazione e/o la stipulazione del contratto .
2. Nelle ipotesi di cui al comma l, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 124 del d. lgs. 36/2023, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell’art. 124 comma 2 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente e conformemente all’art. 124, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si applica l’articolo 216, comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n. 36/2023 qualora la risoluzione riguardi un appalto di importo pari o superiore ad un milione di euro.

**Articolo 20**

**Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

* a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
* ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

1. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
2. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato..

In conformità alle disposizioni di cui al richiamato art. 3 della legge n. 136/2010, l’Ente Gestore, come evidenziato in premessa, ha assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando il prescritto conto corrente dedicatoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, BIC:xxxxxxxxxxxxxxx, acceso presso la xxxxxxxxxxxxxxx – Agenzia xxxxxxxxxxxx,indicando quale soggetto delegato ad operare sul medesimo conto il xxxxxxxxxxxx, nato ad xxxxxxxxxxx) il xxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante legale della società ……………..

**Articolo 21**

**Subappalto**

L’Ente Gestore ha dichiarato in sede di gara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l’autorizzazione.

L'aggiudicatario si impegna a sostituire il subappaltatore nel caso in cui apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ad eventuali rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e il subappaltatore ed eventuali ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Foggia da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D. L.gs. 36/2023.

**Articolo 22**

**Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto**

L'ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rigoroso rispetto dei patti, delle condizioni, dei termini e delle modalità stabilite nel presente contratto e nei relativi allegati (capitolato, relazione tecnica, offerta tecnica, tabella di dotazione del personale, tabella frequenze delle pulizie, specifiche tecniche, offerta economica) compresa l’offerta tecnica migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1.

Il gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno e la Prefettura di Foggia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

**Articolo 23**

**Cauzione**

L’ente gestore ha prodotto, quale garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 la polizza fidejussoria n. xxxxxxxxxxxxxxx, rilasciata ai sensi dell’art. 106, del D. Lgs. 36/2023, contratta in data xxxxxxxxxxxxxxxxx da xxxxxxxxxxxxx con xxxxxxxxxxxxxxx in favore della Prefettura di Foggia, in relazione all’affidamento del servizio di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati di età superiore a 14 anni.

**Articolo 24**

**Sistema dei controlli**

**Sistema dei controlli**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
   1. alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
   2. all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 del presente capitolato;
   3. all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli ospiti all'atto della consegna dei beni;
   4. al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
   5. all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all’adeguatezza dei servizi destinati ai MSNA;
   6. all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno — Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

**Articolo 25**

**Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli**

Il gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi dei personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Il Gestore si impegna a trasmettere alla Prefettura l’elenco dei fornitori, con l’avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.

Il Gestore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.

Il Gestore si impegna a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei suoi confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.

Qualora il Gestore si rendesse responsabile dell’inosservanza delle sopracitate clausole, il presente contratto sarà risolta mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

**Articolo 26**

**Recesso dal contratto**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell’allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

**Articolo 27**

**Cessione del credito e divieto di cessione del contratto**

1. L’aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall’art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all’allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l’applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura, a pena di inefficacia
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
4. È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore disciplinate all’art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**Articolo 28**

**Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all’articolo1 l’informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell’interessato. Detta informativa e l’allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l’attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri e nelle strutture di cui all’articolo 1, la Prefettura-Stazione Appaltante,quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l’aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell’articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell’art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell’aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Prefettura, che definisce l’oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
7. Dall’esecuzione dell’accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Prefettura.

**Articolo 29**

**Patto di integrità**

Il Patto di Integrità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, prodotto in sede di gara dall’Ente gestore, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 30**

**Controversie**

In caso di controversie nascenti dall’interpretazione ed esecuzione della presente contratto, laddove non abbia esito un preventivo tentativo di bonaria composizione, da effettuarsi presso la sede della Prefettura di Foggia, entro 10 giorni dall’avvenuta contestazione dell’inadempimento, è esclusivamente competente il Foro di Foggia.

**Art. 31**

**Spese contrattuali**

Il presente contratto viene stipulato tra le parti, che se ne riservano la registrazione in caso d’uso. Tutte le relative spese restano a totale carico dell’Ente Gestore, ai sensi di legge.

Data e numero del protocollo informatico

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. la Prefettura di Foggia p.

Il Rappresentante legale